



*Ufficio di Supporto e di Piano  
Servizio Programmazione Socio Sanitaria*

## **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE DIRITTI E PARI OPPORTUNITA'**

*Il presente regolamento, approvato con deliberazione di Assemblea n. XX è da ritenersi immediatamente applicabile e viene adottato dalla Commissione Circondariale diritti e pari opportunità del Nuovo Circondario Imolese allo scopo ivi previsto di disciplina del suo funzionamento.*

- Art. 1 - Istituzione e finalità
- Art. 2 - Funzioni e compiti
- Art. 3 - Collaborazioni
- Art. 4 - Costituzione, composizione e durata
- Art. 5 - Nomine
- Art. 6 - Funzionamento
- Art. 7 - Sedute
- Art. 8 - Risorse

Per praticità, il presente Regolamento è redatto con declinazioni al maschile pur nel rispetto del linguaggio di genere.

#### Art. 1. Istituzione e finalità

1. Al fine di garantire l'attuazione in ambito locale dei principi di uguaglianza e parità sociale, economica e culturale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3,37,51 della Costituzione e promuovere al contempo la partecipazione dei cittadini e delle loro aggregazioni ai sensi dell'art. 9 del proprio statuto, il Nuovo Circondario Imolese istituisce la Commissione Circondariale Diritti e Pari Opportunità (d'ora innanzi indicata come la Commissione)
2. La Commissione ha sede presso il Nuovo Circondario Imolese stesso.

#### Art. 2. Funzioni e Compiti

1. La Commissione ha funzioni conoscitive, consultive e di proposta agli Organi di governo in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti il contrasto ad ogni forma di discriminazione e la promozione di pari opportunità
2. A tal fine il Sindaco circondariale delegato alle pari opportunità trasmette tempestivamente alla Commissione la documentazione relativa ai suddetti atti e politiche affinché la Commissione stessa possa pronunciarsi in tempo utile rispetto all'attuazione delle politiche su menzionate e alla discussione degli atti su citati negli Organi preposti.

#### Art. 3. Collaborazioni

1. La Commissione promuove rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione dei principi di uguaglianza e pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
2. La Commissione, per l'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati, di associazioni di donne, associazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria, nonché di tutti gli organismi interessati ed esperti delle condizioni di discriminazione.

#### Art. 4. Costituzione, composizione e durata

1. La Commissione è costituita con deliberazione dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese e resta in carica fino alla scadenza dell'Assemblea che l'ha nominata.
2. La Commissione è composta da 21 membri nominati dalla Giunta del Nuovo Circondario Imolese, sentito il Tavolo circondariale Pari Opportunità, a seguito di apposito Avviso pubblico finalizzato ad individuare le persone disponibili nel territorio del Nuovo Circondario Imolese in possesso di specifiche competenze nei vari ambiti lavorativi, sociali, professionali coerenti con le finalità di questa commissione, anche nell'ambito delle componenti politiche dei Comuni aderenti al Nuovo Circondario Imolese garantendo la rappresentanza di ogni Comune
3. Nella sua composizione la Commissione rispetta le quote di genere, secondo la legge n. 120 del 12 luglio 2011, ovvero che il "genere meno rappresentato" sia presente almeno nella misura di un quinto.
4. I componenti della Commissione possono rinunciare alla nomina, inviando rinuncia in forma scritta all'Organo che ha provveduto alla nomina e per conoscenza al Coordinatore della Commissione.
5. Potranno essere dichiarati decaduti i componenti che risultino assenti, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute.

6. La sostituzione dei componenti dimessi o decaduti avverrà con:
  - nuova designazione per i componenti selezionati nell'ambito politico;
  - ulteriore individuazione nell'elenco risultante a seguito dell'avviso pubblico di cui al punto 2.
7. La prima seduta della Commissione è convocata dal Presidente del Nuovo Circondario Imolese entro 20 giorni dalla pubblicazione della delibera di costituzione.

#### Art. 5. Nomine

1. La Commissione nomina il coordinatore, il vice coordinatore e il segretario.
2. Il coordinatore coadiuvato dal vice coordinatore della Commissione ha la rappresentanza della Commissione, convoca le riunioni e predispone l'ordine del giorno; fa sì che l'attività della Commissione sia diretta al raggiungimento degli obiettivi prefissati; in base alle indicazioni della Commissione, coordina le attività e mantiene i rapporti con l'esterno; può delegare precisi incarichi a componenti della Commissione.
3. Il coordinatore coadiuvato dal vice coordinatore della Commissione cura i rapporti con gli organi di stampa e i mezzi di informazione in generale. Il segretario redige il verbale degli incontri.
4. I membri della Commissione prestano la loro attività a titolo gratuito.

#### Art. 6. Funzionamento

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e per l'attuazione del suo piano di attività, la Commissione prevede la possibilità di organizzare gruppi di lavoro.
2. L'organizzazione in gruppi di lavoro è finalizzata all'approfondimento ed allo svolgimento continuativo dell'attività relativa a tematiche nell'ambito del piano di attività della Commissione nonché a valorizzare le competenze presenti nella Commissione stessa. Qualora la Commissione decida di istituire gruppi di lavoro, nominerà un coordinatore del gruppo e assegnerà a questo degli obiettivi nonché un periodo di tempo entro il quale svolgere il lavoro assegnato. Nel caso il periodo di lavoro sia lungo, il coordinatore della Commissione può invitare il coordinatore del gruppo a riferire alla Commissione riunita in seduta plenaria sullo stato del lavoro in corso. Al termine del lavoro i gruppi riferiscono le conclusioni del proprio lavoro alla Commissione che li acquisisce e assume le decisioni in merito ritenute più opportune. Qualora il lavoro dei gruppi non si concluda nell'ambito del termine fissato per ciascuno di essi dalla Commissione, il coordinatore della Commissione riferisce a questa al fine di assumere gli orientamenti più congrui valutate le motivazioni della mancata conclusione del lavoro assegnato.
3. Il lavoro dei gruppi è valido anche in presenza di soli due componenti agli incontri convocati dal rispettivo coordinatore
4. La Commissione può inoltre invitare e/o estendere la partecipazione alle sedute a soggetti ritenuti significativi per competenza e/o funzione ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi.
5. Tutte le determinazioni e le decisioni che si rendono necessarie per lo svolgimento dell'attività della Commissione sono prese a maggioranza dei presenti con voto palese.

#### Art. 7. Sedute

1. La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese e presso gli uffici del Nuovo Circondario Imolese e il Sindaco circondariale delegato alle pari opportunità

ed il Tavolo Circondariale Pari Opportunità possono partecipare alle sedute senza diritto di voto in caso di votazione.

2. La convocazione della Commissione deve essere fatta almeno 5 giorni prima del previsto incontro con avviso scritto ed elettronico, contenente l'ordine del giorno.
3. Tutte le determinazioni e le decisioni che si rendono necessarie per lo svolgimento dell'attività della Commissione sono prese a maggioranza dei presenti con voto palese.
4. Il verbale di ogni seduta sarà trasmesso in copia ai componenti la Commissione ed al Sindaco circondariale delegato alle pari opportunità

#### Art. 8. Risorse

Le azioni che la Commissione intende promuovere e sostenere sono da documentare con preventivi di spesa e rendiconti consuntivi da finanziare con contributi esterni.